



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 82/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVQ S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN
TECNICA DIGITALE “TVQ”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ ARTICOLO
1, COMMA 30, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249
(CONTESTAZIONE N. 15/14/MB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 549/12/CONS;

VISTA la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante “Informativa Economica di Sistema”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

VISTO l’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 che prevede che nei confronti dei soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa secondo il procedimento previsto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota pervenuta in data 25 febbraio 2014, prot. n. 0009142, recante idonea documentazione, il Co.re.com. Abruzzo ha segnalato la sussistenza degli estremi per la irrogazione della sanzione prevista dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte della società TVQ Televisione Qualità S.r.l., con sede in Pescara, Piazza Alessandrini 5, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “TVQ”, nel rilievo della accertata inottemperanza alla richiesta del Co.re.com. di fornire, entro il termine di dieci giorni, copia su supporto magnetico delle registrazioni dei programmi diffusi dal 2 settembre all’8 settembre 2013, precedentemente pervenute ma senza audio e quindi non integre. Il suddetto Comitato ha spedito la richiesta prot. n. 38225 datata 3 settembre 2013 con raccomandata a.r. n. 13839541010 a mezzo del servizio postale, ricevuta dalla parte in data 6 settembre 2013, come emerso dall’avviso di ricevimento in atti dal quale risultava non essere stato fornito alcun riscontro. Pertanto in data 27 marzo 2014 l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e

Radiofonici di questa Direzione ha accertato la sussistenza nei fatti segnalati dal Comitato Regionale per le comunicazioni nella Regione Calabria degli estremi per l'irrogazione della sanzione di cui alla rilevata condotta tenuta dalla società TVQ S.r.l., per non aver adempiuto alla richiesta di documentazione ritualmente indirizzata da parte del Co.re.com. Calabria in base alle deleghe ad esso conferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Questa Direzione ha contestato con atto Cont. n. 15/14/DISM - PROC. 2577/MB, datato 31 marzo 2014 e notificato in data 3 aprile 2014 alla suddetta società, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver provveduto nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione della documentazione richiesta dal Comitato Regionale per le comunicazioni nella Regione Calabria.

2. Deduzioni della società

La società in questione, in data 29 aprile 2014 ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, con nota prot. n. 0019857, nelle quali ha eccepito l'insussistenza della violazione evidenziando la non volontarietà dell'occorso, riconducibile ad alcuni disguidi tecnici, tra l'altro prontamente superati grazie ad un intervento immediato della stessa. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla società, le registrazioni di legge per lo specifico canale sono state integralmente fornite come estratte da un sistema professionale digitale di legger DML della Axel Technology in 14 supporti ottici DVD. Soltanto a posteriori l'emittente ha appurato che una parte delle registrazioni estratte (diversamente da quanto asserito nella contestazione, così come segnalato erroneamente dal Corecom, per il quale il difetto interessava la totalità delle registrazioni) erano prive di audio udibile a causa di un difetto del sistema professionale del tutto indipendente dall'utilizzo e dalla gestione dell'utente. La parte ha asserito, inoltre, che l'Axel Technology si è rivelata incapace di risolvere il difetto in tempi accettabili, costringendo la società TVQ S.r.l. a sostituire subito il sistema esistente e a subirne la conseguente perdita in termini economici, nonché a sostenere un nuovo ed imprevisto investimento, ribadendo per tale ragione di non avere alcuna responsabilità per il difetto riscontrato. Ciò nonostante, il fornitore dichiara di aver adempiuto alla richiesta informativa del Co.re.com in riferimento ai contenuti messi in onda nel periodo temporale analizzato ed alla finalità di controllo dei contenuti della vigente normativa. La società ha pertanto chiesto l'annullamento della procedura di contestazione, senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa, che secondo la stessa nel caso di specie sarebbe stata ingiustificata, punitiva del buon comportamento e della buona fede dimostrati e contraria alle finalità stesse del legislatore.

In data 27 maggio 2014, si è svolta l'audizione, nel corso della quale il rappresentante della società, rifacendosi integralmente alle memorie difensive, ha declinato qualsiasi responsabilità di tipo doloso o colposo, precisando di non avere alcuna reale responsabilità dell'inconveniente e che la sanzione sarebbe stata comunque demoralizzante e diseducativa. La parte ha poi depositato l'intera

settimana di programmazione richiesta in 16 DVD perfettamente funzionanti, ricostruiti tramite estrazione dati da sistema Axel difettoso.

Infine la società ha chiesto nuovamente che venisse disposta l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, si ritiene di confermare la violazione contestata, in quanto la società risulta non aver trasmesso i supporti magnetici contenenti le registrazioni integrali dei programmi messi in onda entro il termine assegnato dal Co.re.com. Calabria né allo spirare dello stesso, ma soltanto successivamente all'avvio del procedimento da parte di questo Ufficio, integrandosi nei fatti in questione una inottemperanza alla richiesta effettuata dal Comitato sopra citato sia pur derivata da problemi tecnici, che in ogni caso non costituiscono causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto disguido, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio e che, pertanto, si ritiene che la Società in oggetto non abbia inteso accedere a tale beneficio;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il tardivo adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per l'estensione territoriale limitata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha provveduto, sia pur tardivamente, a consegnare in sede di audizione i cd con le registrazioni dei programmi oggetto di contestazione.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 590.514,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 *del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società TVQ S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale TVQ – codice fiscale: 03851510580, con sede legale a Pescara, in Piazza Alessandrini, n. 5, ha violato l'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, 249 per mancato riscontro alla richiesta di informazioni.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti della medesima legge.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il

bollettino c/c n. [871012] con imputazione al capitolo [2380] capo [X] bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo [1, comma 30, della legge n. 249/97] con delibera n. 82/14/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: [IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00] per l’imputazione della medesima somma al capitolo [2380], capo [X], mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 82/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani